

Circolare n° 15/2025

BONUS MAMME 2025

Gentili clienti,

inviando la presente per comunicarvi che, con la circolare n. 139 del 28.10.2025, l'INPS ha disciplinato il c.d. **"Nuovo Bonus mamme"** introdotto dal DL 95/2025 (convertito dalla L. 118/2025).

Vi chiediamo di rendere noto, quanto qui riportato, alle lavoratrici dipendenti della vostra azienda, al fine di renderle edotte dell'eventuale domanda da presentare per ricevere il bonus summenzionato.

Si noti, inoltre, che:

- il bonus vale anche **per lavoratrici autonome** (stanti i requisiti richiesti);
- quanto non riportato nel testo che segue **è contenuto nella circolare INPS**.

REQUISITI DI ACCESSO (DA RISPETTARE CONGIUNTAMENTE)

1. Numero di figli

Le lavoratrici devono essere madri con **2 figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni**, o **madri con 3 o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni**.

Il requisito deve sussistere alla data del 1.01.2025 o si deve perfezionare entro il 31.12.2025: se la lavoratrice possiede il requisito, lo stesso si intende soddisfatto per l'intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio o del 18° del figlio più piccolo nel caso di 3 o più figli.

Se il requisito si perfeziona in un momento successivo al 1.01.2025, il bonus spetta a partire dal mese di perfezionamento: nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell'anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l'eventuale decesso del bambino o l'affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fini della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

2. Attività di lavoro

Le lavoratrici devono essere **titolari di un rapporto di lavoro dipendente** (anche intermittente o di somministrazione), pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o essere lavoratrici autonome **iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la Gestione separata**.

Il diritto all'erogazione sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto, con esclusione dei periodi di sospensione; per le autonome spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo nell'anno 2025; per le iscritte alla Gestione separata, invece, spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza 2025.

Sono escluse: le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all'AGO e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

Per le lavoratrici con 3 o più figli, il bonus non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto a tempo indeterminato (anche in apprendistato), poiché le stesse, fino al 31.12.2026, hanno diritto all'esonero totale dei contributi a loro carico: nel caso, dunque, di trasformazione da tempo determinato a indeterminato, il diritto cessa a decorrere dal mese di trasformazione stessa.

3. Requisito economico

Per accedere al bonus è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2025 **sia pari o inferiore a 40.000 euro**.

ASSETTO E MISURA

L'importo del bonus è pari a una somma di **40 euro mensili per massimo 12 mensilità**: detto importo, oltre a non essere imponibili ai fini contributivi e fiscali, non rileva ai fini della determinazione dell'ISEE.

Le mensilità spettanti dal 1.01.2025 fino a quella di novembre, sono corrisposte nel mese di dicembre 2025, in unica soluzione, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o **entro il mese di febbraio 2026** se la domanda verrà presentata in tempo non utile a tale erogazione (comunque, entro il 31.01.2026).

PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE

Il beneficio è erogato a domanda dall'INPS: per la lavoratrice incapace di agire o minorenni, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore.

Il servizio per la presentazione della domanda sarà accessibile attraverso i seguenti canali:

- **sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS);**
- **Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);**
- **Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.**

Le domande devono essere presentate:

- **entro 9.12.2025**
- **entro 31.01.2026 per le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, salve che i requisiti siano soddisfatti entro il 31 dicembre 2025**

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, la richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità (D.P.R. 445/2000), il possesso congiunto dei requisiti previsti e, precisamente, di rientrare in una delle seguenti condizioni:

- a. di essere **madre di soli 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni;**
- b. di essere **madre di 3 o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.** Per ciascun figlio è necessario indicare i dati anagrafici, la data di nascita o, per i figli in affidamento preadottivo o adottati, la data di ingresso nel nucleo familiare e, se attribuito, il codice fiscale.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

- c. di essere **dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o di essere una lavoratrice autonoma** iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, o di essere iscritta a una cassa professionale, comprese le casse professionali e la Gestione separata. Le lavoratrici madri con 3 o più figli, devono altresì dichiarare di non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i mesi di richiesta del bonus;
- d. che la **somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all'anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.**

All'atto di presentazione della domanda **deve essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.**

Le informazioni fornite, oggetto di dichiarazione sostitutiva, e la documentazione allegata saranno sottoposte, anche dopo l'erogazione della prestazione, alla disciplina dei controlli prevista dal D.P.R. n. 445/2000: in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, nonché la decadenza dal beneficio, con conseguente recupero del bonus e contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alle altre Sedi giudiziarie competenti.

Restiamo a disposizione per ogni eventualità.
Un cordiale saluto.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it
@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600
Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze
C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489